

VADEMECUM PER I DATORI DI LAVORO

1. In base al decreto-legge 127/2021 i datori di lavoro sono obbligati a controllare che i dipendenti abbiano il green pass.
2. È possibile effettuare il controllo a campione ed è la modalità sicuramente migliore: non è obbligatorio che tutti i lavoratori che entrano in azienda siano controllati uno per uno.
3. Il controllo deve avvenire nel rispetto della riservatezza di tutti i lavoratori e, pertanto, in una stanza chiusa dove non potranno accedere altri lavoratori.
4. Il datore di lavoro redigerà un atto di organizzazione aziendale con le modalità di controllo e un verbale giornaliero dei controlli a campione indicando il numero dei lavoratori controllati e il numero di quelli risultati in regola e di quelli non in regola. Nel verbale non potranno essere indicati i nomi dei lavoratori per esigenze di tutela della riservatezza. Un modulo per redigere il verbale è messo a disposizione sul sito: <https://www.difendersiora.it/difesa-lavoro>
5. I datori di lavoro con aziende con più di quindici dipendenti devono dichiarare assenti ingiustificati i lavoratori senza certificato verde Covid-19, ovviamente se individuati in seguito a controllo e questi non potranno rientrare sino a che non avranno il certificato oppure dopo il 31.12.2021. Ovviamente il controllo dei lavoratori, per quanto detto al punto 3, è riservato e nessuno potrà venire a conoscere l'esito. Sicché il datore di lavoro che, avendo bisogno del lavoratore senza green pass, voglia violare la normativa che comunque è illegale, inapplicabile e incostituzionale, avrà buon gioco a non registrare l'irregolarità mantenendo il rapporto di lavoro. Quanto accaduto non è accertabile da parte di nessuno.
6. Le forze dell'ordine non hanno diritto ad entrare nei luoghi di lavoro privati (solo in quelli che sono anche pubblici esercizi aperti al pubblico) e non hanno diritto a chiedere il green pass ai dipendenti che sarà opportuno istruire nel senso che nel caso ricevano una richiesta di controllo da parte delle forze dell'ordine devono rifiutarsi di esibire il green pass, che lo abbiano o no, perché l'unico soggetto autorizzato a fare i controlli è il datore di lavoro. Il quale, nell'ipotesi di un controllo, esibirà alle forze dell'ordine i documenti di cui al punto 4.
7. Nelle imprese private con fino a 15 dipendenti la sospensione del dipendente senza green pass è possibile solo dopo la quinta assenza ingiustificata (in realtà presenza ingiustificata). In tal caso, però, la sospensione è facoltativa. Per cui il datore di lavoro attento agli interessi dei suoi dipendenti e al buon andamento della sua impresa farà bene a non sospendere nessuno mantenendo il lavoro a tutti.
8. Il datore di lavoro stesso non è obbligato ad avere il green pass che riguarda solo i dipendenti.

9. Allo stesso modo tutti i titolari di ditte individuali, i professionisti e simili lavoratori non sono tenuti ad avere il green pass per l'accesso ai loro luoghi di lavoro. Lo devono avere solo laddove prestino stabilmente la loro attività presso imprese terze. Ad esempio, il commercialista che lavori stabilmente presso una ditta cliente per occuparsi della contabilità oppure il tecnico informatico che si occupi del sistema del cliente recandosi da esso. È vero che in questi casi i professionisti esterni hanno un forte potere contrattuale perché essere esclusi dal luogo di lavoro significherebbe per il cliente rimanere senza contabilità oppure con il sistema informatico senza manutenzione per cui è improbabile che possano essere costretti.
10. Autotrasportatori, tassisti, rappresentanti di commercio e simili figure professionali non devono avere il green pass.

Ulteriori informazioni sul sito web:

<https://www.difendersiora.it>

E sul Canale Telegram:

<https://t.me/difendersiora>